

## CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Libro III - Del processo di esecuzione  
Titolo II - Dell'espropriazione forzata

### **Art. 508 Assunzione di debiti da parte dell'aggiudicatario o dell'assegnatario**

Nel caso di vendita o di assegnazione di un bene gravato da pegno o da ipoteca, l'aggiudicatario o assegnatario, con l'autorizzazione del giudice dell'esecuzione, può concordare col creditore pignoratizio o ipotecario l'assunzione del debito con le garanzie ad esso inerenti, liberando il debitore.

In tal caso nel provvedimento di vendita o di assegnazione si deve menzionare l'assunzione del debito.